

ALLEGATO 1

Decreto presidenziale n. 96 del 14 aprile 2012, approvato con delibera del C.S.M. del 17 ottobre 2012

Il Presidente del Tribunale,

(omissis)

8. Disposizioni in merito alla definizione generale delle modalità di realizzazione dell'art. 45 Circolare Tabelle

Questo Presidente ritiene necessario determinare con apposita variazione tabellare la individuazione minima e generale delle misure organizzative che rendano tendenzialmente compatibile il lavoro delle magistrature in stato di gravidanza o puerperio e dei magistrati e delle magistrature che provvedono alla cura di figli fino a tre anni di età, nonché genitori di prole con situazione di handicap grave, da tempo sollecitata dalla Commissione Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Firenze.

Le modalità concrete riguardano i distinti settori dell'attività del Tribunale.

La compatibilità, come noto, non si realizza attraverso la riduzione "secca" del lavoro giudiziario, bensì è configurata come misura che adegui i "tempi" di lavoro a quelli di "cura" (oggetto della tutela assicurata dall'art. 45), sotto il profilo sia della prevedibilità dei primi per garantire la regolarità dei secondi sia della eventuale gestione anche fuori dai locali del tribunale di parte di attività giurisdizionali, non necessariamente collegate alla presenza del magistrato presso i locali dell'Ufficio.

Si tratta di indicazioni utili, fra l'altro, a scongiurare il ricorso – per impossibilità talora oggettiva di "conciliazione" fra lavoro professionale e quello di "cura" – ad astensioni molte lunghe dal lavoro, le quali sottraggono per intero risorse e rischiano di rendere ancor più problematica la gestione quotidiana del servizio-giustizia già in grave difficoltà per le note scoperture generalizzate dell'organico degli Uffici.

D'altro canto, va rilevato che la maggiore difficoltà a conciliare il lavoro professionale con quello di cura nell'ambito dell'amministrazione della giurisdizione si manifesta nella presenza alle udienze, di cui non è sempre agevole prevedere la durata, e nelle turnazioni rese necessarie soprattutto nel settore penale, ragion per cui – ove possibile – è su tale piano che si è privilegiata la riduzione dell'impegno di magistrato o magistrata interessati.

Sono individuate sei aree ove appare maggiormente possibile indicare in via generale ed astratta taluni accorgimenti che – modificando in parte non qualità e quantità bensì tipologia delle attribuzioni – consentano di rendere meno disagiata l'attività lavorativa dei magistrati e delle magistrature rispetto agli impegni di cura familiare.

Le indicazioni che seguono sono il "canovaccio" di riferimento, cui l'Ufficio giudiziario si vincola, ferma restando la successiva necessità di adeguare la concreta applicazione di esse agli specifici casi concreti in cui magistrato o magistrata facciano ricorso ai molteplici istituti a tutela della maternità e della cura familiare.

La rimodulazione delle singole attività e funzioni giudiziarie avverrà secondo le seguenti previsioni:

a. Civile cd. ordinario:

a) per i giudici della sede centrale di Pistoia

= la esclusione dell'assegnazione del 50% dei cautelari ante causam ed in corso di causa e del 100% di reclami e controversie agrarie (suddivisi/e paritariamente tra i restanti giudici ordinari in servizio presso la sede centrale secondo il criterio dell'anzianità decrescente), con esclusione conseguente dai Collegi relativi, in cui interverranno i supplenti previsti in tabella;

= l'aumento del 50% delle assegnazioni di procedimenti monitori e di quelli camerali (in particolare in materia di famiglia/minori);

b) per i giudici addetti alle sedi distaccate

= la riduzione di una udienza mensile, con intervento del supplente previsto in tabella che assumerà sul suo ruolo tutte le controversie;

= la esclusione dell'assegnazione del 50% dei cautelari ante causam ed in corso di causa, con intervento del supplente previsto in tabella;

= l'assegnazione del 100% dei procedimenti monitori.

b. Giudice delle esecuzioni:

= la riduzione del 50% nell'assegnazione dei ricorsi in materia di opposizione alla sospensiva delle esecuzioni mobiliari e delle relative udienze;

= la riduzione del 25% (da 4 a 3) del numero delle udienze mensili delle procedure delle esecuzioni immobiliari;

= l'assegnazione del 50% dei procedimenti monitori civili ordinari e conseguente riduzione di essi per i restanti giudici civili ordinari secondo il seguente criterio oggettivo e predeterminato: assegnazione dei numeri dispari al magistrato destinatario della tutela ex art. 45 ed assegnazione agli altri cinque giudici assegnatari di essi secondo tabella di un numero pari alla volta secondo ordine decrescente di anzianità).

c. Giudice del lavoro:

= la esclusione dall'assegnazione dei procedimenti cautelari ante causam o in corso di causa (che saranno assegnati per 1/3 al supplente togato previsto in tabella e per i restanti 2/3 suddivisi paritariamente tra i restanti giudici civili ordinari in servizio presso la sede centrale secondo il criterio dell'anzianità decrescente);

= la possibilità – da valutare volta a volta - di ridurre da due a tre le udienze settimanali, qualora il Tribunale abbia anche necessità di realizzare altre supplenze interne per vacanza di posto o impedimento di altro genere con attribuzione di affari del ruolo scoperto che non prevedano udienza pubblica;

= l'assegnazione del 50% dei procedimenti monitori civili ordinari e conseguente riduzione di essi per i restanti giudici civili ordinari (secondo il seguente criterio oggettivo e predeterminato: assegnazione dei numeri dispari al magistrato destinatario della tutela ex art. 45 ed assegnazione agli altri cinque giudici assegnatari di essi secondo tabella di un numero pari alla volta secondo ordine decrescente di anzianità).

d. Giudice tutelare:

= la riduzione da quattro a due delle udienze mensili per le procedure che necessitano di tale incombente (ad es. artt. 337 e 407 c.c.);

= l'assegnazione del 50% dei procedimenti monitori civili ordinari e conseguente riduzione di essi per i restanti giudici civili ordinari (secondo il seguente criterio oggettivo e predeterminato: assegnazione dei numeri dispari al magistrato destinatario della tutela ex art. 45 ed assegnazione agli altri cinque giudici assegnatari di essi secondo tabella di un numero pari alla volta secondo ordine decrescente di anzianità);

= l'assegnazione delle procedure di volontaria giurisdizione in tema di successione.

e. Giudice del dibattimento penale:

- = la riduzione da quattro a due delle udienze collegiali, con intervento dei supplenti già previsti in tabella;
- = la esclusione dal turno direttissime, suddiviso – a cura del coordinatore – tra gli altri addetti alla sezione;
- = l'assegnazione del 50% delle sentenze introitate alle udienze;
- = l'aumento di una udienza monocratica mensile.

f. Gip/Gup:

- = la riduzione del 50% dei turni per urgenze e reperibilità, suddivisi dal coordinatore tra gli altri addetti alla sezione;
- = l'assegnazione del 70% delle richieste di decreti penali e di archiviazione e suddivisione paritaria del restante 30% tra gli altri addetti (secondo la numerazione per centinaia).